



# COMUNE DI CARDITO

## Provincia di Napoli

### **REGOLAMENTO COSAP**

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 15 del 20/04/1999

## **PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

Art. 1 Oggetto del regolamento .....	pag. 2
Art. 2 Concessione/Autorizzazione .....	pag. 2
Art. 3 Procedimento per il rilascio .....	pag. 2
Art. 4 Attivazione del procedimento amministrativo .....	pag. 3
Art. 5 Rilascio della concessione/autorizzazione .....	pag. 3
Art. 6 Principali obblighi del concessionario .....	pag. 4
Art. 7 Revoca e modifica della concessione /autorizzazione. Rinuncia. ....	pag. 4
Art. 8 Decadenza della concessione/autorizzazione.....	pag. 4
Art. 9 Subentro nella concessione /autorizzazione .....	pag. 5
Art. 10 Rinnovo della concessione/autorizzazione .....	pag. 5
Art. 11 Anagrafe della concessione/autorizzazioni .....	pag. 5
Art. 12 Occupazioni d'urgenza. ....	pag. 5

### **DISCIPLINA DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

Art. 13 Oggetto del canone .....	pag. 6
Art. 14 Soggetti tenuti al pagamento del canone .....	pag. 6
Art. 15 Durata delle occupazioni .....	pag. 6
Art. 16 Suddivisione del territorio comunale .....	pag. 7
Art. 17 Determinazione della misura di tariffa base .....	pag. 7
Art. 18 Coefficiente di valutazione .....	pag. 8
Art. 19 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie .....	pag. 8
Art. 20 Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari della concessione/autorizzazioni .....	pag. 10
Art. 21 Criteri ordinari di determinazione del canone .....	pag. 10
Art. 22 Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi. ....	pag. 11
Art. 23 Agevolazioni .....	pag. 11
Art. 24 Modalità e termini per il pagamento del canone. ....	pag. 11
Art. 25 Sanzioni .....	pag. 12
Art. 26 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborso .....	pag. 12
Art. 27 Funzionario responsabile .....	pag. 12
Art. 28 Disciplina transitoria .....	pag. 13
Art. 29 Entrata in vigore del presente regolamento. ....	pag. 13

## **PARTE I**

### **PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto del regolamento**

1 Il presente regolamento, adottato ai sensi dell' art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sancisce l'istituzione e le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In particolare il presente regolamento disciplina:

**A)** Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:

- occupazioni realizzate su strada, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibili, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
- occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

**B)** le misure di tariffa per tipologia di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;

**C)** criteri di determinazione del canone;

**D)** agevolazioni speciali;

**E)** modalità e termini per il pagamento del canone;

**F)** accertamento e sanzioni;

**G)** disciplina transitoria.

#### **Art. 2**

##### **Concessione /Autorizzazioni**

1. Le occupazioni permanenti o temporanee e di suolo, soprasuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione dei manufatti sono soggette a concessione/autorizzazione.

2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

#### **Art. 3**

##### **Procedimento del rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione**

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, e allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

#### **Art. 4**

##### **Attivazione del procedimento amministrativo**

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/ autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta al Responsabile del servizio che ha attinenza con la natura dell'occupazione da effettuare e con il tipo di attività da svolgere e per la quale viene formulata la richiesta.

La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
  - b) l'individuazione speciale dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
  - c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
  - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area e lo spazio pubblico;
  - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
  - f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 5**

##### **Rilascio dell'autorizzazione**

1. La concessione dell'autorizzazione ad occupare spazi ed aree pubbliche e rilasciata al Responsabile del Servizio che ha attinenza con il tipo di attività per la quale si formula la richiesta, esempio; se trattasi di occupazione finalizzata allo svolgimento di attività commerciale sarà il Responsabile di tale Servizio a rilasciare apposita autorizzazione, se trattasi di attività edilizia o scavi per pubblici servizi il rilascio dell'autorizzazione sarà di penitenza del Responsabile del Ripartizione Tecnica, La Ripartizione Tecnica è comunque sempre competente per le autorizzazioni ad installare sul Territorio impianti pubblicitari o altri manufatti stabilmente affissi su suolo pubblico. Propedeutico al rilascio dell'autorizzazione è il parere favorevole del Comando VV.UU.
2. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione /autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività, formalizzando in tal caso il diniego al rilascio di tale concessione/autorizzazione. In caso di accoglimento della richiesta, il rilascio del provvedimento amministrativo deve essere preceduto dal versamento di quanto dovuto ai fini dell'assolvimento del canone.

A tal fine la formula di autorizzazione deve essere preventivamente inviata al Responsabile della gestione del canone per la determinazione del dovuto, e da quest'ultimo vistata.

#### **Art. 6**

##### **Principali obblighi del concessionaria e controlli da parte degli Agenti di Polizia Municipale.**

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti di ripristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni ai suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rinnovare eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovati la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta degli Agenti di Polizia Urbana i quali anche su indicazione del Responsabile preposto alla gestione del Canone eseguono visite di controllo per la verifica del corretto adempimento degli obblighi a carico del Concessionario, o per derimere eventuali occupazioni abusive segnalando tempestivamente eventuali violazioni. Dell'esito dei controlli è fatto idoneo verbale da inviarsi al Responsabile della gestione del canone. E' obbligatorio l'esecuzione di almeno un controllo da eseguire all'atto dell'inizio della concessione ed un altro alla fine per constatarne la cessazione. A tal fine il Responsabile della gestione comunica a quello di polizia municipale l'avvenuto inizio e la durata della concessione, nonché eventuale revoca. Gli Agenti di Polizia municipale cammineranno ai trasgressori apposita ammenda non inferiore a £ 100.000 e non superiore a £ 1.000.000.

#### **Art. 7**

##### **Revoca e modifica nella concessione /autorizzazione . Rinuncia.**

1. L' amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengono motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta dell'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione;

#### **Art. 8**

##### **Decadenza della ammissione/ autorizzazione**

1. La decadenza della concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
  - violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
  - violazione degli obblighi previsti dell'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
  - mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista del presente regolamento.

## **Art. 9**

### **Subentro nella concessione/autorizzazione**

1. Il provvedimento concessione/autorizzazione dell'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione /autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 4.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

## **Art. 10**

### **Rinnovo della concessione/autorizzazione**

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Responsabile di cui all'Art. 5, con la stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno 2 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti di 30 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso *iter* previsto in via generale degli articoli 3, 4 e 5 presente del regolamento.

## **Art. 11**

### **Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni**

1. Il responsabili dei servizi competenti al rilascio delle autorizzazioni provvedono a registrare provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data di rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni. Detti registri devono essere rimessi a richiesta al Funzionario Responsabile COSAP.

## **Art. 12**

### **Occupazioni d'urgenza**

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuato senza previa autorizzazione, sempre che ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 25 del presente regolamento per occupazione abusive.

## **DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

### **Art. 13**

#### **Oggetto del canone**

1. Sono soggette al canone di concessione /autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti dal presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione. Sono comunali ai sensi dell'art. 2 comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, i tratti di strade statali e provinciali attraversati i centri abitati, con atto deliberativo.
2. Sono parametri soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuati con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio. Per costituzione di servitù viene inteso anche la servitù sorta per atto volontario giuridicamente rilevante, in via coattiva o per decorso del tempo (uso campione passaggio indiscriminato pacifico ed interrotto della collettività per 20 anni)

Sono **ESENTI** dall'applicazione del canone:

- Occupazioni con balconi, verande, bow – windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le tende solari poste a copertura dei balconi;
- occupazioni con passi carrabili;
- occupazioni con tende a fronte di esercizi pubblici, nel rispetto delle norme urbanistiche;
- occupazione con innesti allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- occupazioni di spazi ed aree realizzate con insegne e cartelloni pubblicitari, che abbiano una dimensione espositiva non superiore a 1 mq.
- occupazioni realizzate con manufatti finalizzate al superamento delle barriere architettoniche.

**L'esenzione** inoltre opera per le occupazioni effettuate da Enti come lo Stato, le Regioni, la Provincia, i Comuni ed i loro Consorzi, gli Enti pubblici e privati di cui all'Art. 87 del T U I R che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, sanitaria, ricreative o sportive;

### **Art. 14**

#### **Soggetti tenuti al pagamento del canone**

1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione /autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o del verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

### **Art. 15**

#### **Durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti la cui durata, risulta dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni.

Le frazioni superiori all'anno sono computate proporzionalmente.

3. Sono temporanee le occupazioni, che non hanno il requisito della continuità, la cui durata, risultante dell'atto di autorizzazione è inferiore all'anno.
4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.
5. Le competenze nel controllo del territorio e quindi nel derimere occupazioni abusive di suolo pubblico appartiene al Comando VV.UU.

**Art. 16**  
**Suddivisione del territorio**

1. La tariffa base per determinazione del canone di concessione/autorizzazione graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. In sede di prima applicazione si farà riferimento alla suddivisione in due categorie del territorio comunale operata con la Deliberazione consiliare n. 377 del 27/10/84 ed alla quale si è fatto riferimento per l'applicazione della TOSAP.
2. A partire dal 30 Ottobre del 1999 con apposito atto deliberativo si potrà procedere ad una diversa suddivisione del territorio, specificando che la diversa classificazione espliciti i suoi effetti a partire dal 1/1 dell'anno successivo.

**Art. 17**  
**Determinazione della misura di tariffa base**

**1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

A) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

**Occupazione del suolo**

**I categoria**  
**£ 1.600**

**II categoria**  
**£. 1.500**

B) Per le occupazioni temporanee anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 18 del presente regolamento, è determinata tenendo conto delle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 7 alle 16 tariffa giornaliera ridotta del 50%;
- oltre le 16 fino alle 20 tariffa giornaliera ridotta del 20% oltre, tariffa giornaliera intera.

**2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:**

A) Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadri e per metri lineari è determinata nella misura percentuale del 5% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera A).

**Art. 18**  
**COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICO E DI SACRIFICIO IMPOSTO**  
**ALLA COLLETTIVITA'**

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione.
2. Il coefficiente collegato al sacrificio imposto alla collettività è in funzione della compressione del diritto di godimento dell'area oggetto di occupazione.
3. I valori di cui al comma 1 e 2, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 20 per ogni singolo fattispecie di occupazione non può essere in ogni caso inferiore a 0,60 e superiore a 2 .  
I due coefficienti sommati e divisi per 2 danno luogo al valore denominato Coeff. V.E.S.

**Art. 19**  
**Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.**

**1. OCCUPAZIONI PERMANENTI:**

**1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere**

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfetario di cui all'articolo 47 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ricondotto all'unità di misura sopraindicata.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, che non siano esenti a norma dell'art. 13 del Presente Regolamento, la superficie di riferimento ai fini del canone è data delle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultate dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità.

Non sono computabili i sostegni al suolo.

**2) Per le occupazioni permanenti** di aree veicolante a parcheggio dei residenti, da individuare con Atto deliberativo, la superficie di riferimento del canone è quella risultate dal provvedimento di concessione del singolo posto assegnato.

Se la gestione del servizio di parcheggio su dette aree a concessa a terzi la superficie di riferimento del canone è quella complessiva destinata al medesimo pubblico servizio risultante dal dal provvedimento di concessione.

**3) Occupazioni in aree di mercato attrezzate**

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinati in apposito regolamento, hanno tale stabile vincolo di destinazione.

Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in aggiunta a quello previsto dalla legge 28 marzo 1991 n. 112, recante "Norme in materia di commercio su aree pubbliche", e relativo regolamento di esecuzione.

#### **4) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti.**

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

### **B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:**

#### **1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.**

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 1) del presente articolo. E' tuttavia consentito, per le attività, che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione della modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

#### **2) Occupazioni in aree di parcheggio**

Nelle aree vincolante a parcheggio gestite direttamente dall'amministrazione la superficie contabile ai fini del canone è quella fissata convenzionalmente al presente regolamento in mq. 12 corrispondenti al singolo posto-auto. Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuate negli spazi appositamente contrassegnati

Nell'ipotesi di concessione dell'area a per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio, come risultante dal provvedimento di concessione.

#### **3) Occupazioni nei mercati settimanali**

Per le aree adibite, o comunque utilizzate per lo svolgimento di mercati settimanali, il cui svolgimento è regolamentato, la superficie computabile al fine del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

#### **4) Spettacoli viaggianti e commercio in forma intinerante.**

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

#### **5) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia**

Per le occupazioni con impalcature, ponteggio, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la cui superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

## Art. 20

### Tabella dei coefficienti di valutazione economica e di sacrificio imposto alla collettività, per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni

	<b>Tipo di occupazione</b>	<b>Coeff. Ben.Econ.</b>	<b>Coeff. Sacrif. Collett.</b>	<b>Coeff. VE.S</b>
<b>1</b>	spazi soprastanti e sottostanti	<b>1</b>	<b>0.80</b>	<b>0.90</b>
<b>2</b>	parcheggi per residenti	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>
<b>3</b>	parcheggio pubblici	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>
<b>4</b>	aree di mercato	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>5</b>	disturbi di carburante	<b>1.2</b>	<b>0.60</b>	<b>0.90</b>
<b>6</b>	impianti pubblici di superficie super. A 1mq	<b>1</b>	<b>0.80</b>	<b>0.90</b>
<b>7</b>	Attività dello spettacolo viaggiante mestieri girovaghi	<b>0.80</b>	<b>0.60</b>	<b>0.70</b>
<b>8</b>	Impalcature, ponteggi e cantieri per attività edilizia	<b>1</b>	<b>0.80</b>	<b>0.90</b>
<b>9</b>	Cavi condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	<b>0.80</b>	<b>0.60</b>	<b>0.70</b>

## Art. 21

### Criteria ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee e determinata come segue:
- 2.

#### A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all'art. 17 va moltiplicata per il coefficiente VE.S. di cui alla tabella dell'art. 20.

L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365.

Il calcolo sarà quindi  $PTB \times Coeff\ VES \times MQ\ (ML) \times 365 =$  tariffa base per la occupazione permanente  
ESEMPIO: Misura base £ 1500 X 1,20 X 30 X 365.

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale, come determinata al comma 1 lettera A);

#### B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 17 va moltiplicata per il coefficiente di cui alla tabella dell'art. 20 (Coeff. VE.S.). L'importo così ottenuto va ripartito a fasce orarie (FO) e la risultante moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

FORMULA:  $TB \times Coeff. VES.: MFO$  (misura della fascia oraria) x MQ/ML.

Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo dell'onere corrisposto ai sensi dell'art. 26 del nuovo codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inoltre se l'ente adotterà il regolamento disciplinato il canone per l'installazione di mezzi

pubblicitari, dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche deve essere detratto anche l'ulteriore onere ove l'occupazione consiste nell'attuazione del servizio pubblicitario.

## **Art. 22**

### **Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi condutture soprastanti il suolo comunale nonché con impianti manufatti di vario genere, compresi pozzetti camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, come segue: £. 1000 per utente.
2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a £. 1.000.000. La medesima misura di £. 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi. Per attività strumentale deve intendersi quella direttamente connessa all'erogazione dei servizi resi dai soggetti di cui comma 1 dell'art. 22.
3. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, nelle annualità successive a quella di istituzione del canone, detto onere è determinato, sulla base della modalità di cui all'art. 21, con riferimento alla misura di tariffa, minima cioè più bassa in senso assoluto prevista nel regolamento indipendentemente all'importanza della strada, dalla tipologia e dal valore economico dell'occupazione ridotta del 90%.

## **Art. 23**

### **Agevolazioni**

1. Il canone, come determinato dell'art. 21 del presente regolamento, è ridotto:
  - per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi, ecc. del 40%
  - per le occupazioni realizzate in aree di parcheggio relative a concessioni rilasciate a cooperative di portatori handicap o di giovani disoccupati, del 80%
  - per le occupazioni temporanee con carattere ricorrente che si realizzano con una frequenza non inferiore a 30 giorni, anche nell'arco di un anno si applica una riduzione del 50%.

## **Art. 24**

### **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone va effettuato, alla data stabilita nel foglio di determinazione del canone allegato all'atto di concessione, su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima;
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento in particolare gli occupanti suolo pubblico in occasione dei mercati settimanali salvo quanto stabilito nel comma successivo sono tenuti a corrispondere il canone entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento.

Alla riscossione del canone relativamente agli occupanti di fatto e saltuari di suolo pubblico in occasione dei mercati, provvede il Comando Vigili Urbani.

3. Per importi superiori a £. 60.000 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 2 rate di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di Gennaio e Giugno.

## **Art. 25** **Sanzioni**

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% del canone.
2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre 60 giorni decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell'onere, allegato all'atto di concessione.

Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 60 giorni di cui sopra.

3. La sanzione stabilita nel comma 1, è ridotta del 75% nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 2.

## **Art. 26** **Accertamenti, riscossione coattiva e rimborso**

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. L'amministrazione provvede, in caso parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 30 gg.. L'Ente si riserva la facoltà, in casi di assoluta certezza del mancato adempimento, di iscrivere direttamente a ruolo l'importo non versato.
3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 18 mesi dalla data di riferimento dell'obbligazione stabilita dal foglio allegato all'atto di concessione.
4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante ruolo coattivo o in alternativa con la procedura prevista dal R.D. 14.4.10 n. 639.
6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute nel termine di 180 gg. Dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

## **Art. 27** **Funzionario Responsabile**

1. Il dirigente preposto, da nominare con apposito Atto di G.M. provvede all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrivere i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. E' in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ed altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa, e aventi qualifica non inferiore alla 4.

**Art. 28**  
**Disciplina transitoria**

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, semprechè le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

**Art. 29**  
**Entrata in vigore del presente regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

**RIFERIMENTI NORMATIVI<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> **L. 23 dicembre 1996, n. 662** – Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

**D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446** – Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttiva revisioni degli scaglioni, delle aliquote e delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali

**D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285** – Nuovo codice della strada

**L. 8 giugno 1990, n. 142** – Ordinamento delle autonomie locali

**L. 7 agosto 1990, n. 241** – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

**Circolare ministero Finanze 22/12/97, n. 322/E** – Decreto legislativo in attuazione delle deleghe previste dall'art. 3 commi da 143 a 149 e 151 della legge 23 – 12 – 96, n. 662, recante, tra l'altro, il riordino della disciplina dei tributi locali – Articoli 52 e 59, nonché 56,62 e 63 – Potestà regolamentare dei Comuni e delle Province – Tempi di esercizio e di efficacia.

**Circolare Ministero Lavori Pubblici 29/12/97, n. 6709** – Direttive in ordine all'individuazione dei tratti strada statali, regionali e provinciali all'interno dei centri abitati, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche al regolamento di attuazione del nuovo codice della strada (dpr. 610/96).